

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PAGUS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Il presente Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti

si applica come "Codice del Terzo Settore", e delle norme del

Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione

di Promozione Sociale denominata "PAGUS", di seguito

denominata anche come "APS PAGUS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

con la deliberata n. 1. L'eventuale variazione della sede legale

è decisa dalla Regione Campania non comporta modifica

del presente statuto salvo approvazione del Consiglio Direttivo e

comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Campania ed intende

operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o operative, in

Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o

dell'indicazione di "ENTE TERZO SETTORE"

1. Accorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

L'Associazione aggiunge alla denominazione sociale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PAGUS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 del 2017, (da qui in avanti

si riferisce al "Codice del Terzo Settore", e delle norme del

presente Statuto in tema di associazioni, è costituita l'Associazione

di promozione sociale denominata "PAGUS", di seguito

denominata anche come "APS PAGUS".

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

5. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

6. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

7. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

8. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

9. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

10. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

11. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

12. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

13. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

14. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

15. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

16. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

17. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

18. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani (SA)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Tecnico

1	... nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che	
2	... considerate opportune e utili per il raggiungimento degli	
3	... dell'Ente;	
4	... gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria,	
5	... o comunque posseduti;	
6	... raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e	
7	... di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità	
8	... ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni,	
9	... e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o	
10	... mente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli	
11	... medesima; la Entè potrà, ove lo ritenga opportuno,	
12	... anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
13	... ovvero partecipare a società di capitali che	
14	... a via strumentale ed esclusiva attività diretta al	
15	... mento degli scopi statuari;	
16	... essere, direttamente od indirettamente, la gestione e la	
17	... di realtà/strutture volte al perseguimento delle	
18	... della Entè;	
19	... promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione,	
20	... estrazioni, convegni, incontri, procedendo alla	
21	... azione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle	
22	... a favorire un organico contatto tra la Entè, gli	
23	... ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi	
24	... e pubblico;	

...convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di

...premi, borse di studio;

...in via accessoria e strumentale al perseguimento

...istituzionali, attività di commercializzazione, anche con

...al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e

...provvisi in genere;

...ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

...mento delle finalità istituzionali.

...dell'Associazione sono svolte avvalendosi anche

...di volontariato dei propri associati, di terzi e delle

...coerenti agli enti associati.

Art. 4 - Scopo sociale

...associazione ha lo scopo di svolgere attività di interesse

...come previste dall'art. 5 D. Lgs 117/2017:

...e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,

...legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

...e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5

...192, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e

...e modificazioni;

...istruzione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

...legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

...le attività culturali di interesse sociale con finalità

...

...enti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e

	Decreto legislativo 22 gennaio 2004,	
	successive modificazioni;	
	gestione e attività culturali, artistiche o	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	e diffusione della cultura e della pratica del	
	e delle attività di interesse generale di cui al	
	Decreto legislativo 22 gennaio 2004,	
	successive modificazioni;	
	allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	successive modificazioni;	
	azione e gestione di attività turistiche di interesse	
	culturale o religioso;	
	raggiungimento dei propri fini,	
	segue le seguenti finalità:	
	e diffusione della cultura musicale e artistica e	
	di promozione culturale a tutto campo in tutte	
	con la proposta di corsi, meeting e stage, anche	
	per la promozione di una più ampia conoscenza	
	e far conoscere le attività dell'Associazione allo	
	creare una rete di persone e associazioni che si	
	delle stesse materie e perseguono gli stessi fini.	
	e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale	
	locali anche nell'ottica di sviluppare e	
	il "turismo esperienziale".	
	centro di incontri e scambi di esperienze artistiche	
5		

ed eccezionali, proponendosi come luogo di aggregazione nel

l'interesse di interessi collettivi assolvendo alla funzione sociale di

l'ordine e crescita umana e civile, attraverso l'ideale

di educazione permanente.

La ricerca a conoscenza delle tecnologie e dei nuovi modi e

La ricerca occorre le arti in epoca contemporanea.

La ricerca può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo

La ricerca attività diverse da quelle di interesse generale, a

La ricerca che esse siano secondarie e strumentali e siano

La ricerca i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e

La ricerca attuative dello stesso.

La ricerca potrà, altresì, porre in essere raccolte

La ricerca di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di

La ricerca generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui

La ricerca del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti

La ricerca dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

Il regolamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di

La ricerca, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti

La ricerca le cariche associative sono elettive e tutti gli

La ricerca possono esservi nominati.

La ricerca è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli

La ricerca riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti

Art. 6 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le

persone fisiche e gli Enti di Promozione Sociale, i quali, aderendo

alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al

sviluppo del movimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del

settore privato e altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il

contributo sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del

capitale degli Enti di Promozione Sociale.

Gli amministratori sono rappresentati dal rispettivo Presidente

o dal soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è a tempo indeterminato e non

può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo

il caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Per l'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia

presentato domanda per iscritto al Consiglio Direttivo,

deve essere anche precisato che il richiedente si

accetta le norme dello Statuto sociale e dei

regolamenti, ad osservare le disposizioni che saranno

approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a

pagare la vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30

6

10	del' esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica il bilancio preventivo. L'associato può presentare una nuova domanda di consenso dell'art. 7 del presente Statuto. che può invece essere escluso dall'Associazione per: comportamento contrastante con gli scopi violazione degli obblighi statuari, regolamentari o violazione degli organi sociali; violazione all'Associazione danni materiali o morali di grave natura. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio deve essere motivato e comunicato per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla data della contro di esso l'associato escluso può proporre entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della istanza mediante apposita istanza che deve essere presentata al Consiglio Direttivo o mezzo raccomandata o PEC o presentare ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in diritto al contraddittorio. Fino alla data di decisione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, non si interviene dal provvedimento di esclusione si
----	---

intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni	
assembleari ma non ha diritto di voto.	
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
Titolo III	
Organi sociali	
Art. 10 - Organi dell'Associazione	
1. Sono organi dell'Associazione:	
L'Assemblea dei soci;	
Il Consiglio Direttivo;	
Il Presidente;	
L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.	
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	11

	modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
	Art. 11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 degli associati.
	4. I casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere a convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo
12	

	di controllo, se nominato, deve procedere a sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera e/o email con avviso da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove core deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la presura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le funzioni, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato dal Presidente di riunione assembleare.
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

conservato nella sede dell'Associazione.	
Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze	
compito dell'Assemblea ordinaria:	
approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo,	
approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal	
Consiglio Direttivo;	
determinare il numero, eleggere e revocare i membri del	
Consiglio Direttivo;	
eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo,	
autoramente nominato al verificarsi delle condizioni di cui	
art.30 del Codice del Terzo settore;	
eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente	
incaricato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del	
Codice del Terzo settore;	
decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di	
cessione e di esclusione dall'Associazione;	
approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e	
atti regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il	
funzionamento dell'Associazione;	
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi	
ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e	
attuare l'azione di responsabilità nei loro confronti;	

deliberare su ogni altro argomento posto a ordine del giorno
sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da
altro organo sociale.

Art. 13 - Assemblea straordinaria: competenze

È compito dell'Assemblea straordinaria:

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione

o dissoluzione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o

dissoluzione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente

costituita con la presenza di almeno metà più uno degli

associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti;

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto

favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono

iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi

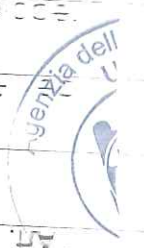
non siano in regola con il versamento della quota associativa

prevista. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel

libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza

avere diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono

ammessi ai fini del raggiungimento del quorum.



3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si

procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno

un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche

si procede comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone,

si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo

l'associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in

conformità con il versamento della quota associativa, ed è

composto da un numero di membri che può variare da 3 a 5,

secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina

dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo

sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade

la carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato

condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare

funzioni direttive.

Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Almeno

30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente

convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio

Direttivo.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di

funzionamento e di voto

Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni

qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio.	
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
Il diritto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze partecipano tutti i Consiglieri.	
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante teleconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.	
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
Le deliberazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di eccezioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
In ogni riunione consigliere viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nelle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	17

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per

amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed

particolare ha il compito di:

1. redigere il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

2. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di

attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

3. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

4. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il

Segretario/Tesoriere dell'Associazione;

5. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e

esclusione degli associati;

6. decidere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento

dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

7. decidere la quota associativa annuale, determinandone

il metodo;

8. decidere la convocazione dell'Assemblea;

9. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i

volontari, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

10. decidere o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal

Consiglio Direttivo;

	curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.
	liberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e
	documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto
	ad attività di interesse generale;
	adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito
	il presente Statuto o dai regolamenti interni;
	adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure
	essenziali all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla
	azione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
	Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi
	membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti
	come e per conto dell'Associazione.
	Segretario si occupa in generale della gestione dei libri
	sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio
	Direttivo o dal Presidente.
	Art. 18 - Il Presidente: poteri e durata in carica
	Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha
	la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.
	Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del
	Consiglio Direttivo.
	La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio
	Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
	La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni,
	assegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio
	Direttivo.

5. Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e

del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il

compito di:

a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione

b. nei riguardi degli associati che dei terzi;

c. assicurare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo;

d. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,

e. proponendoli entro alla ratifica da parte del Consiglio

Direttivo;

f. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il

Consiglio Direttivo.

g. in caso di assenza o impedimento, il Presidente viene

sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento

quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa

delega ad altro Consigliere.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del

Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di

comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,

c. persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni

altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

	se aggregante cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2,	
	se presente Statuto;	
	se la qualità di associato a seguito del verificarsi di	
	cause più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.	
	se caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per	
	il verificarsi di uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio	
	provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non	
	eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I	
	Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima	
	Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro	
	conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla	
	cessanza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.	
	caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di	
	cessanza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo	
	provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica	
	della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di	
	ratifica si procederà ad una nuova elezione. I	
	Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla	
	cessanza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.	
	nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il	
	Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età,	
	deve convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla	
	cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del	
	Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i	
21		

Consiglieri cessati rimangono in carica per durata di ordinaria

amministrazione.

Art. 20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e

funzionamento

organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre)

membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli

associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed i suoi membri

sono rieleggibili al termine del mandato.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il

quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle

deliberazioni di tale organo, conservato nella sede

dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri

dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della

scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi

tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399

del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le

funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono

assumere altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21 - Competenze dell'organo di controllo

Il compito dell'organo di controllo:

è vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul

...ciliare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

Tramonto.

Essere il controllo contabile;

~~Elaborare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle~~

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

...pre riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8

... del Terzo settore;

... essere che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

... alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello

...ce, l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di

01000000

... senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio

Il cell'Assemblea, alle quali presenta la relazione

Il prezzo consuntivo di esercizio.

... dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore,

Il controllo può esercitare anche la revisione legale

c) controllo ha diritto di accesso alla

...dell'Associazione rilevante ai fini

... del proprio mandato. Può in qualsiasi

~~Partecipare ad atti di ispezione e controllo e, a tal~~

===== ai Consiglieri notizie sull'andamento delle

... determinati affari.

Art. 22 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un

unico componente, eletto dall'Assemblea, non

necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di

revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei

conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed i suoi membri

sono rieleggibili al termine del mandato.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione

egale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il

quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle

deliberazioni di tale organo, conservato nella sede

dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente

dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della

scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione

scelta una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere

indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed

impartiale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno

dell'Associazione.

Art. 23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Le obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono,

all'Associazione stessa, anche personalmente e

solidalmente e persone che hanno agito come e per conto

dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di

controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei

confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli

associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di

responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo IV

I libri sociali

Art. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato

nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle

adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora

questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che

svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo V

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di

esercizio

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di

lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di

ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

Art. 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il

funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche

amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse

ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo

sette e di ore come competenti in materia.

2. Per ogni attività di interesse generale prestata l'Associazione può

ricevere, sotto il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta

qualche attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6

del Codice del Terzo settore.

Art. 27 - Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere

alla formazione del bilancio consuntivo di esercizio, il quale

dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima

dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla

chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede

dell'Associazione nei 5 giorni che precedono l'Assemblea

convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa

richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo

deve procedere alla formazione del bilancio preventivo di

esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea

ordinaria prima dell'inizio del nuovo anno.

Titolo VI

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea

Il presente atto è stato approvato con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

La deliberazione di scioglimento nomina anche uno

o più soci e delibera sulla destinazione del patrimonio

Il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo

del socio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e

in caso diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale,

secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,

si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative

dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di

attuazione, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pagani, 21 Marzo 2023

Paolillo Laura

Paolillo Erica

Romano Teresa

D'Amico Fiorenza

Paolillo Piero

Terzo Romano

Cacciari Teresa